



Diritto d'autore in Rete: le immagini sul web

a cura di Elena Lisi e Enrica Maio
[Digital & Law Department – Studio Legale Lisi](#)

Sommario

Prefazione	3
1. Condivisione di immagini, musica e testi: l'utilizzo di Internet e dei social	4
2. File multimediali e normativa italiana sul diritto d'autore	5
3. Opere fotografiche e tutela della creatività.....	7
4. Fotografie e social network: la recente sentenza del Tribunale di Roma.....	9
5. Trasferimento e download foto digitali dal web	10
6. Digital watermarks e paternità della fotografia.....	11
7. Dinamiche sociali legate all'utilizzo di Internet.....	13

Prefazione

La società digitale è ormai - mutando la definizione di **Zygmunt Baumann** - totalmente liquida: le sue trasformazioni sono continue, investono ogni processo e strumento, cambiando la nostra stessa percezione della realtà. Chi è nato in questi anni ha un concetto differente del mondo che lo circonda e lo percepisce inevitabilmente in accordo ai meccanismi (in incessante mutamento) del digitale.

Anche il concetto di appartenenza “materiale” è avvertito in maniera diversa da chi oggi è abituato a ottenere informazioni, dati, immagini, video immediatamente e su diversi strumenti multimediali: i contenuti oggi sono disponibili istantaneamente, sempre accessibili in modalità multitasking, in diversi formati e fruibili da vari device. Stiamo vivendo quella che, in modo lungimirante, Jeremy Rifkin battezzò Era dell’Accesso, la quale comporta una profonda trasformazione del nostro modo di essere in società, vivere le relazioni tra di noi e con gli oggetti di cui disponiamo.

Purtroppo il diritto fatica a tenere il passo con questo cambiamento radicale, rimanendo ancorato alla tradizione dei diritti materiali, oserei dire al concetto di *traditio* mutuato dal diritto romano. E questo riguarda anche il diritto d’autore che, riversato nella legge 22 aprile 1941 n. 633, pur nelle diverse vicissitudini e rivisitazioni, appare “vecchio” e non riesce più a disegnare esaustivamente le articolazioni cangianti di questo nuovo mondo, che non poggia le sue radici solo su supporti materiali da “possedere”, ma anche e sempre più spesso su intangibili informazioni di cui comunque bisogna tutelare la titolarità.

Questo nostro ebook, scritto a cura di Elena Lisi ed Enrica Maio, vuole essere un prontuario semplice e di veloce fruizione di ciò che oggi è il diritto d’autore di fronte alle nuove necessità del mondo digitale, soprattutto in relazione alle opere fotografiche. Ovviamente è solo una prima ragionata sintesi e non una trattazione definitiva, perché tanti, tantissimi ancora potrebbero essere gli spunti giuridici di riflessione su questo vasto argomento. Ma di certo rappresenta un utile e stimolante punto di partenza di cui si sentiva estremo bisogno.

Andrea Lisi

Coordinatore [Digital & Law Department – Studio Legale Lisi](#)

1. Condivisione di immagini, musica e testi: l'utilizzo di Internet e dei social

Le modalità di incontro e condivisione che caratterizzano la Rete creano nuove e complesse dinamiche sociali. Con Internet le distanze si accorciano, le notizie viaggiano velocemente, in tempo reale si è aggiornati su tutto ciò che accade anche a chilometri di distanza e le vicende sembrano sempre più facilmente toccarci e coinvolgerci in prima persona.

L'io dei giovani e meno giovani internauti si esprime spesso in modo incontrollato nella realtà virtuale e il singolo può dare liberamente e diffusamente sfogo alla propria creatività.

Nella società dell'informazione odierna si può essere *Uno, nessuno e centomila*, è possibile assumere cioè ruoli differenti a seconda del contesto, essere onnipresenti oppure comunicare con parsimonia, condividere interessi, passioni e sensazioni con i pochi amici fidati e reali o aprire senza limiti una finestra sul proprio mondo ai molti sconosciuti della Rete.

Twitter, Facebook, LinkedIn e gli altri social network, così come i blog personali e aziendali, sono i luoghi deputati alla manifestazione del proprio pensiero e alla diffusione e sponsorizzazione di eventi pubblici e iniziative private. Attraverso i social si scambiano contenuti, si pubblicizzano progetti, si discute, a volte si fa cultura.

Mostrarsi, attirare l'attenzione su di sé e su quello che caratterizza la propria quotidianità, conduce a utilizzare i social network come magazzini digitali di post, immagini, fotografie, file multimediali e testi tratti dal web o creati personalmente e poi condivisi.

Le insidie di questa condotta, però, sono molteplici, soprattutto in riferimento ai confini tra ciò che rendiamo di pubblico dominio e facilmente acquisibile e la proprietà personale dei contenuti che condividiamo e dei quali ci riteniamo autori.

L'utilizzo di Facebook, in particolare, richiede attenzione e consapevolezza dei rischi del "gioco" a cui si partecipa.

La dimensione ludica nella quale spesso ci si muove in Rete non conduce infatti il legislatore a considerare lecita ogni attività e a ignorare il valore e le implicazioni in termini giuridici della circolazione online dei materiali.

Nonostante siano state definite e rese accessibili a tutti specifiche condizioni d'uso dei materiali digitali pubblicati sui social - delle quali troppo spesso gli utenti ignorano l'esistenza – sussistono diversi pericoli che derivano dalla difficoltà di rivendicare la paternità intellettuale dei contenuti prodotti e messi online o dalla scarsa consapevolezza dei propri diritti e delle conseguenze che porta un utilizzo improprio delle opere altrui.

Tuttavia, le insidie relative a potenziali violazioni del diritto d'autore non riguardano solo l'acquisizione di foto altrui pubblicate sui social network, ma anche la condivisione e il riutilizzo di contenuti e immagini, musica, video e film, anche attraverso piattaforme (si pensi, ad esempio, al noto caso dei contenuti Mediaset caricati dagli utenti su YouTube o Yahoo!¹) o la pubblicazione di

¹ Si veda la Sentenza della Corte d'Appello di Milano Yahoo-RTI del 7 gennaio 2015.

testi e articoli² trovati sui siti di ricerca e riutilizzati (consapevolmente o meno) anche a fini commerciali³.

La domanda più comune e di difficile risposta è se sia sempre lecito condividere e utilizzare file, immagini, programmi, contenuti e testi rinvenibili su Internet e di cui non siamo gli autori e, per altro verso, quali siano le strategie offerte dalla tecnologia affinché sia possibile proteggerli nel tempo e tutelarne la proprietà intellettuale e le facoltà di sfruttamento economico.

2. File multimediali e normativa italiana sul diritto d'autore

Sono protette ai sensi di questa legge *le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione [...], nonché le banche dati*⁴.

In particolare, sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche ratificata e resa esecutiva con la Legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

All'autore e agli eventuali coautori, viene quindi riconosciuta la facoltà *ex lege* di disporre del materiale creato in modo esclusivo, di rivendicarne la paternità, di decidere della sua diffusione, riproduzione, esecuzione o rappresentazione pubblica, di impedirne la modifica o l'alterazione e di ottenere un equo compenso in caso di cessione o vendita.

In effetti, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 633/1941 (L.D.A.), il titolo originario dell'acquisizione del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale, quindi l'opera appartiene, come primo titolare, a chi ne è l'autore, il quale ha il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente.

La Legge n. 248/2000 ha modificato la L.D.A. introducendo ulteriori ipotesi di violazione del diritto d'autore, con l'obiettivo di combattere la pirateria e la contraffazione, anche quella perpetrata su Internet.

Appare opportuno analizzare la tutela delle opere a seconda della loro natura. Possiamo distinguere: a) testi, scritti, articoli, e-mail;

b) musica, mp3, opere cinematografiche, filmati;

c) fotografie, foto artistiche, ritratti;

d) programmi informatici, software, codici, layout.

² In argomento, una menzione a parte merita Google books, un servizio che permette agli utenti di visualizzare on line dei testi, qualora gli stessi non siano protetti da copyright o l'editore abbia concesso l'autorizzazione.

³ Un esempio molto frequente è quello della ritrasmissione di programmi diffusi da emittenti televisive, soprattutto in occasione di eventi sportivi: in proposito, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza n. 607/2011 ha stabilito che tale fattispecie costituisce una "comunicazione al pubblico" lesiva del diritto d'autore ai sensi della Direttiva 2001/29/CE.

⁴ Legge 633/1941, articolo 1.

Riguardo alle opere elencate nel punto a), esse sono tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e qualsiasi forma di testo non può essere copiata e/o riprodotta, né è consentita l'appropriazione della paternità di tale opera.

Tuttavia, l'art 70 della L.D.A. prevede la possibilità di poter riassumere, citare, riprodurre e pubblicare attraverso la rete Internet tali opere per uso didattico, di discussione, documentazione o scientifico, salvo che vengano citati l'autore e la fonte, e sempre se tale azione non sia a scopo di lucro e se tali citazioni non comportino alcuna concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa. Solo in questi casi è consentito agire senza il consenso dell'autore.

In argomento, appare utile menzionare la sentenza del 16 ottobre 2015 del Secondo Circuito della Corte d'Appello Federale degli Stati Uniti, la quale ha dichiarato che Google Books - ossia quel progetto di Google che rende disponibili tutti i libri presenti nelle biblioteche con cui sono stati stabiliti degli accordi (ma senza ricevere alcuna autorizzazione da parte dei titolari dei diritti d'autore), in tutte le lingue e, inoltre, consente il download dei libri non protetti da copyright, visualizzandoli, così, nella loro interezza, mentre per quelli protetti da copyright è messo a disposizione un estratto di varia lunghezza in base alla volontà dell'autore di acconsentire o meno alla cessione - non viola la legge sul copyright e che la sua opera di digitalizzazione dei libri è legittima. Anzi, l'operato di Google ricade nel *fair use*: il colosso americano ha costruito, così, un patrimonio di conoscenza pubblico, un beneficio per l'umanità.

Anche l'Italia ha aderito al progetto di Google; i libri in formato digitale possono essere liberamente e gratuitamente visualizzati nella loro interezza e scaricati: nessuna violazione del diritto d'autore, quindi, in quanto si tratta di opere di dominio pubblico che non rientrano nelle limitazioni imposte dalla Legge n. 633/1941.

Infatti, per i libri su cui il diritto d'autore è scaduto o comunque è assente, Google permette di scaricare l'opera in formato PDF oppure in formato "solo testo", mentre per le opere coperte da diritti d'autore non c'è alcuna possibilità di download, ma solo di "sfogliare" il libro per visionarlo come se si fosse in una libreria e, successivamente, acquistarlo seguendo il link inserito nella stessa anteprima.

Questo è in linea con l'art. 25 della Legge n. 633/1941, secondo cui i diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso tale periodo l'opera cade in pubblico dominio. Pertanto, l'opera caduta in pubblico dominio è liberamente utilizzabile senza alcuna autorizzazione e senza dover corrispondere compensi per il diritto d'autore. Sempre che, è bene precisare, si tratti dell'opera originale e non di una sua elaborazione protetta.

Per cui, occorre considerare che ogni duplicazione abusiva, se effettuata a scopo di lucro, costituisce illecito penalmente rilevante e altrettanto deve dirsi in ordine alla eventuale diffusione a mezzo Internet, sempre con finalità di lucro, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore; in tale ultimo caso, in effetti, la giurisprudenza⁵ ha ravvisato solo il mutamento della natura del reato presupposto, non più costituito dall'art. 171**bis** della Legge n. 633/1941, bensì dall'art. 171**ter**,

⁵ Corte d'Appello di Lecce, Sent. 18 aprile 2013.

comma 2 *a-bis*⁶, della Legge n. 633/1941.

Circa il punto b), è illegittima la distribuzione e lo scambio di tali opere tra utenti attraverso il web, se non espressamente autorizzata dall'autore o da chi detiene i diritti economici dell'opera stessa.

In merito al punto c), bisogna considerare se si è di fronte a fotografie che hanno o meno carattere creativo. Nel caso di semplici opere fotografiche, all'autore dell'opera spettano i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio (nel senso di compravendita) ai sensi dell'art. 88 della Legge n. 633/1941. È importante considerare anche l'art. 90 della L.D.A., il quale consentirebbe la diffusione delle opere fotografiche e che prescrive che ogni fotografia debba contenere:

1. il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo, datori di lavoro o committente);
2. l'indicazione dell'anno di produzione della fotografia, e se la foto riproduce un'opera d'arte ;
3. il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

In mancanza di tali indicazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva, salvo che l'autore, o chi detiene i diritti di utilizzazione economica, non provi la malafede di chi le ha riprodotte.

Relativamente al punto d), anche la produzione di software e codici informatici è tutelata dal diritto d'autore. Infatti, la Legge n. 248/2000, precedentemente menzionata, ha previsto alcune fattispecie di reato per i casi di contraffazione e pirateria informatica⁷.

3. Opere fotografiche e tutela della creatività

Abbiamo visto come il contesto digitale, all'interno del quale vengono prodotti file immagine, sonori o video, non sia immune dalla normativa che protegge i diritti del singolo di rivendicare la proprietà intellettuale di un documento prodotto.

L'immaterialità e la dinamicità che caratterizzano i contenuti realizzati attraverso gli strumenti che la tecnologia oggi offre, e che vengono condivisi nel web con procedure informatiche, richiedono un'attenzione particolare alle modalità di realizzazione e descrizione di questi documenti.

⁶ Ai sensi dell'art. 171*ter*, comma 2 *a-bis*, della Legge n. 633/1941, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

⁷ Si veda Corte di Cassazione Penale, Sez. III, nella sentenza n. 25385/2010, la quale ha stabilito che risponde del reato di cui all'art. 171^{octies} della L.D.A. chi pone in vendita e promuove, tramite apposito sito internet, apparati atti a eludere la codificazione delle trasmissioni televisive ad accesso condizionato, che consentono, senza l'utilizzo della smart-card, l'accesso ai programmi di pay tv.

Nel caso dei file multimediali in circolazione nel web, l'impossibilità di inserire direttamente su un supporto stabile e tangibile tutte le informazioni che garantiscono l'autenticità e l'immodificabilità del contenuto, crea l'esigenza di ricorrere all'associazione di informazioni parallele e aggiuntive, che una volta collegate virtualmente al documento ne descrivano il contesto di produzione e consentano di individuare il soggetto che ha materialmente realizzato l'opera, il quale può avocare a sé tutti i diritti garantiti dalla normativa.

Secondo quanto disposto dalla legge, per il creatore di "opere dell'ingegno di carattere creativo", da ritenersi "espressioni del lavoro intellettuale"⁸, è sancito il *diritto morale* di chiedere la protezione del lavoro prodotto e di rivendicarne la paternità intellettuale in caso di controversia; tale soggetto ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare l'opera o di cederla a terzi, ottenendo un compenso se l'utilizzo che ne consegue sottende un fine economico. Allo scopo dell'accertamento della titolarità, la legge sancisce che sull'opera venga riportato il nome dell'autore (o del soggetto che ne abbia commissionato l'opera) e la data di produzione della stessa⁹.

L'impianto originario della normativa sul diritto d'autore risale al 1941, e risulta, dunque, piuttosto datato, benché la Legge n. 633/1941 sia stata più volte aggiornata, ma inevitabilmente non contempli espressamente e nel dettaglio i nuovi comportamenti sociali e gli oggetti digitali condivisi nel web e non sempre consideri le caratteristiche di natura tecnologica dei contenuti che circolano in rete. Nonostante questo, permangono i principi che la legge detta e la norma resta dunque applicabile indipendentemente dalle evoluzioni in campo informatico e dalle caratteristiche tecniche degli strumenti utilizzati per veicolare le informazioni.

Nello specifico, la normativa in questione distingue le opere fotografiche¹⁰, tutelate dal diritto d'autore ex art. 2 della Legge n. 633/1941, dalle fotografie semplici¹¹, le quali sono tutelate nell'ambito dei diritti connessi al diritto d'autore ai sensi dell'art. 87 della Legge n. 633/1941.

Tale distinzione comporta, perciò, l'impossibilità di applicare una disciplina unitaria alle due tipologie di fotografia; tant'è che le fotografie che esprimono una visione personale della realtà, come risultato dell'estro e dell'attività del fotografo, si differenziano da quelle prive di qualsiasi contenuto espressivo, mancando, appunto, l'elemento creativo.

Tuttavia, risulta difficile stabilire in ogni caso quando una fotografia sia caratterizzata dal carattere creativo per essere meritevole di tutela come opera dell'ingegno. L'elemento della creatività non corrisponde al valore artistico della fotografia, ma, come ritenuto da dottrina e giurisprudenza, sussiste quando l'immagine fotografica presenta tutte quelle caratteristiche che portano a definire con chiarezza l'impronta personale dell'autore stesso.

Appare utile menzionare, in proposito, quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, Sez. I, con

⁸ Tali definizioni circa il diritto d'autore sono rintracciabili negli articoli 2575 e 2576 del Codice Civile.

⁹ Si fa riferimento alla legge 22 aprile 1941, n. 633, "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", modificata dalla legge 18 agosto 2000, n. 248.

¹⁰ Art. 2, punto 7, Legge n. 633/1941: "*le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia...*".

¹¹ Art. 87, Legge n. 633/1941: "*le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere d'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche*".

Pertanto, il titolare proprietario di un'opera fotografica gode pienamente dei diritti d'autore sull'opera, mentre il titolare di una fotografia semplice gode dei diritti connessi al diritto d'autore, più limitati nel contenuto e nella durata. Conseguentemente, è necessario che l'eventuale utilizzatore di una determinata fotografia, chieda – e ottenga – l'autorizzazione al legittimo proprietario/titolare, altrimenti, in mancanza, egli sarà suscettibile di richiesta di risarcimento del danno.

Ciò premesso, anche i file multimediali, e quindi anche le fotografie digitali, sono tutelati in ugual modo dalle disposizioni della Legge sul diritto d'autore. Perciò, qualsiasi riproduzione non autorizzata dall'autore è illecita.

Si ritiene utile segnalare un passo in avanti fatto con le modifiche apportate dalla Legge n.241/2000, che ha rafforzato la tutela al fine di garantire ulteriormente i contenuti e punire i reati di pirateria e contraffazione informatica. La Legge n. 241 ha stabilito in particolare che la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) - che ricopre un ruolo di intermediazione e agisce per conto e nell'interesse dell'autore o dei suoi successori, per garantire i relativi diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno – apponga un contrassegno su ogni supporto *contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere*¹², messe in commercio o cedute, il cui utilizzo sottenda un fine di lucro.

Con il nuovo articolo si tende a tutelare dunque l'oggetto materiale che contiene l'opera, ma sappiamo bene che il mondo della rete è fatto di file, contenuti virtuali e quindi intangibili e difficilmente etichettabili fisicamente.

4. Fotografie e social network: la recente sentenza del Tribunale di Roma

Lo scorso 11 maggio una sentenza del Tribunale di Roma si è espressa sulla violazione in materia di diritto d'autore, condannando il quotidiano "Il Messaggero" e il giornalista autore dell'azione illecita al risarcimento dei danni arrecati a privati cittadini, per la pubblicazione abusiva di opere fotografiche. Secondo il giudice, infatti, le immagini in questione, rappresentanti scene della vita notturna romana, sono state indebitamente tratte dalla pagina Facebook della parte in causa - un minore, in nome e per conto del quale agivano i genitori esercenti la potestà – senza l'autorizzazione esplicita e documentabile dell'interessato.

La sentenza ha condannato sia il giornalista per l'indebita assunzione di paternità delle foto, sia il direttore del quotidiano per la mancata verifica sulla possibilità di incorrere in reato.

Anche una fotografia scattata per diletto e fatta circolare probabilmente per puro divertimento viene, dunque, considerata dal giudice degna di tutela.

Data la mole enorme di contenuti in circolazione sul web e gli scopi spesso ludici sottesi alla loro diffusione, valutare la dignità intellettuale di un'opera appare piuttosto complicato, ma il "non luogo" del web è in ogni caso soggetto alla normativa in materia di diritto d'autore e l'appropriazione non autorizzata e non remunerata dei contenuti altrui, anche se presenti sui social network, viene comunque ritenuta illegittima.

¹² Legge n. 248/2000, art. 181 *bis*.

Probabilmente, però, la percezione che hanno gli utenti dei propri diritti e doveri in rete non è molto elevata.

La facilità di incorrere in reato può essere comunque limitata dal singolo attraverso la conoscenza e l'uso consapevole degli strumenti cautelativi resi pubblici.

Facebook in particolare permette di definire le impostazioni di accesso e di associazione dei dati al proprio profilo, offrendo agli utenti la possibilità di scegliere le modalità di scambio e condivisione di contenuti o informazioni. Nel caso oggetto della sentenza, il minore non si è limitato a intrattenere rapporti virtuali con “amici” in qualche modo selezionati, ma ha invece scelto la modalità “pubblica”, consentendo così a tutta la community di riferimento di visualizzare liberamente quanto pubblicato sulla propria pagina personale, privandosi in tal modo di ogni possibilità di verifica sulle identità dei lettori.

Appare utile ricordare che il social ha reso note tutte le informazioni sulle possibili opzioni previste pubblicando la *Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità*, contenente le specifiche condizioni d'uso di dati e contenuti IP (foto e video, ad esempio). Lo scopo è quello di chiarire le modalità di gestione delle informazioni immesse e di fornire indicazioni per la sicurezza del proprio account, ai fini della tutela della privacy. Il documento, inoltre, tende a impedire la possibilità di pubblicazione, a danno di terzi, di contenuti ritenuti eticamente inidonei - come dati discriminatori, atteggiamenti minatori, informazioni di carattere pornografico, post che incentivano comportamenti scorretti e illegali - riservandosi la possibilità di rimozione delle informazioni ritenute incoerenti con la normativa prevista dal social.

5. Trasferimento e download foto digitali dal web

In un passato per nulla remoto, per diffondere le proprie fotografie e renderle pubbliche bisognava togliere con cura il rullino dalla macchina fotografica e portarlo a un fotografo di fiducia che, dopo qualche ora, ci consegnava il frutto stampato della nostra creatività. L'esistenza di fotografie digitali sembrava impossibile e, allo stesso modo, era impensabile che qualcuno potesse appropriarsi della nostre creazioni fotografiche perché esse erano da noi materialmente custodite. Il cartaceo, l'analogico ci offrivano una sensazione di tangibile sicurezza.

Oggi, con l'avvento di Internet e con la digitalizzazione, i momenti da noi bloccati con uno scatto grazie alla nostra fotocamera digitale possono essere visualizzati in tutto il mondo sul nostro sito web o sul social network su cui li pubblichiamo¹³.

Certamente, si è di fronte a una grande chance di visibilità per i fotografi professionisti o amatori, ma sorgono anche dei dubbi circa la sicurezza delle nostre opere fotografiche: e se qualcuno se ne impossessa affermandone la titolarità? E se vengono scaricate e utilizzate senza che l'autore sia citato?

Per questi motivi, il Legislatore italiano ha previsto una disciplina ad hoc riguardante i diritti relativi alle fotografie, nel Titolo II, Capo V della Legge n. 633 del 1941.

L'art. 88 della predetta Legge, infatti, stabilisce che al fotografo spetta il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e commercializzazione della fotografia.

Inoltre, a tutela dell'autore della fotografia e dei suoi diritti, l'art. 90 della L.D.A. dispone che la riproduzione di una fotografia contenente il nome del fotografo, la data dell'anno di produzione

¹³ E quindi da chiunque acquisiti e riprodotti, con il nostro consenso o abusivamente.

della foto ed eventualmente il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata, deve considerarsi abusiva, con la conseguenza che il soggetto che ha posto in essere tale condotta illecita avrà l'onere di versare un equo compenso per le foto utilizzate per la riproduzione e, se del caso, una somma a titolo di risarcimento del danno.

È, quindi, importante distinguere lo scambio o il trasferimento di fotografie digitali dal download di fotografie da siti web.

Il trasferimento di fotografie digitali può avvenire tra soggetti che ignorano le reciproche identità e, in mancanza delle indicazioni richieste dall'art. 90 L.D.A., precedentemente menzionato, la riproduzione non potrà considerarsi abusiva, sempre che il fotografo/autore non provi la malafede di chi le ha riprodotte.

Nel caso in cui ci sia stato il download della fotografia da una pagina web, possono configurarsi due ipotesi:

- se la pagina web non è riconducibile all'autore della fotografia o se non è indicato alcun riferimento all'autore, la riproduzione di tali immagini fotografiche non è considerata abusiva;
- mentre, è considerata abusiva la riproduzione di una fotografia che, nonostante l'assenza dei vari riferimenti indicati dalla disposizione predetta, sia stata pubblicata su una pagina web riconducibile al titolare dei diritti o nella quale siano chiaramente indicati il nome del titolare dei diritti fotografici e la data dello scatto.

Dunque, per utilizzare su Internet fotografie trovate su diverse pagine web, se queste contengono le informazioni indicate dalla norma della Legge n.633/1941, bisogna ottenere l'autorizzazione alla riproduzione da parte del fotografo/autore indicato ex art. 90.

Nel caso in cui non si ottenga alcuna risposta in merito all'autorizzazione per la riproduzione della fotografia digitale, questa non potrà mai essere riprodotta. È chiaro che non vige la regola del "silenzio assenso", in quanto, a un diritto ci si può rinunciare solo in maniera chiara ed espressa.

In mancanza delle informazioni previste dall'art. 90 della L.D.A., non sussiste l'obbligo dell'autorizzazione e la riproduzione può avvenire tranquillamente. In più, se le foto in questione ritraggono persone, eventi o comunque concernono fatti di attualità di pubblico interesse, la loro riproduzione è lecita solo se viene versato al fotografo - ovviamente se noto e se la foto contiene le idonee informazioni su descritte - un adeguato compenso.

6. Digital watermarks e paternità della fotografia

La Legge n. 633/1941, come abbiamo scritto, riconosce particolari diritti a chiunque crei un'opera originale.

È chiaro, quindi, che in capo all'autore dell'opera, ossia quel soggetto che è definito come creatore dell'opera stessa, sono riconosciuti alcuni diritti, come i diritti morali, relativi al diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi modificazione, e i diritti di utilizzazione economica, riguardanti l'utilizzo economico dell'opera creata.

L'attuale scambio di materiale digitale, che avviene in maniera molto veloce, può però generare incertezza circa la paternità delle opere stesse.

Per tale motivo, onde evitare una lesione dei diritti dell'autore, l'art. 90 della Legge n. 633/1941¹⁴ indica quali sono gli elementi da indicare sull'opera fotografica per proteggere da violazione i diritti di proprietà intellettuale.

Tuttavia, esistono delle tecnologie informatiche messe a punto per proteggere l'identità "virtuale" e per tutelare la proprietà intellettuale in rete: si tratta del digital watermarking.

Il digital watermarking è una tecnologia che permette di incorporare in un file digitale, come ad esempio nelle fotografie, una "filigrana digitale", visibile o meno, che dia informazioni sul documento e sulla paternità dello stesso, e quindi ne inibisca la riproduzione e la circolazione abusiva.

Tecnicamente, il cosiddetto digital watermark è costituito da una sequenza di bit inserita nel documento digitale; tale sequenza garantisce l'illiceità della riproduzione del file senza il consenso del titolare del diritto d'autore e un idoneo compenso.

Quando il watermark è visibile, esso codifica le informazioni che l'autore dell'opera vuole rendere pubbliche; mentre, il watermark invisibile è utilizzato in quei contesti in cui il titolare vuole garantirsi i diritti di proprietà intellettuale, nascondendo come una sorta di "prova di proprietà" la *filigrana digitale* nel file, nel caso in cui lo stesso venisse riprodotto abusivamente e/o ne fosse assunta la titolarità da parte di un soggetto non legittimato.

La Legge n. 633/1941 disciplina, anche, la materia relativa alle misure tecnologiche di protezione dei diritti d'autore. Infatti, gli artt. 102 *quater* e 102 *quinquies*, introdotti dal D.Lgs. n.68/2003 di attuazione delle Direttiva 2001/20/CE, stabiliscono che i titolari del diritto d'autore possono apporre sulle proprie opere tutte quelle misure tecnologiche di protezione efficaci a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti e tutte le informazioni elettroniche sul regime dei diritti che permettono l'identificazione del titolare dei diritti medesimi.

Il Legislatore italiano ha voluto quindi consentire l'utilizzo delle tecnologie informatiche per la protezione della paternità del documento digitale, ma, allo stesso modo, anche per la tutela dei diritti derivanti dall'opera.

Questa disposizione, perciò, equipara i digital watermarks a quegli elementi indicati dall'art. 90 della stessa Legge e, per tale motivo, in presenza di questi marchi, l'eventuale riproduzione non autorizzata da parte del titolare, sarà considerata abusiva.

Lo scopo di questo sistema è, dunque, quello di evitare che opere digitali, protette dal copyright, circolino in rete in totale violazione dello stesso diritto d'autore. La *filigrana digitale* garantirebbe, così, l'autenticità e integrità dei contenuti digitali in cui è inserita, permettendo di dimostrare la paternità del documento digitale.

¹⁴ Art. 90 – Legge 633/1941

Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;

2) la data dell'anno di produzione della fotografia;

3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.

7. Dinamiche sociali legate all'utilizzo di Internet

Il progresso tecnologico ha permesso di ottenere molti vantaggi nella vita quotidiana grazie alla mole di informazioni che viene veicolata attraverso il web.

Chiaramente, c'è bisogno di un'attenzione sempre maggiore nei confronti non solo dei documenti, ma, anche e soprattutto, nei confronti dei soggetti che utilizzano il web. Spesso ci si trova di fronte a norme datate che non contemplan le nuove abitudini degli internauti.

Tramite il web può essere condiviso di tutto, dai file digitali alle emozioni. Infatti, la comunicazione è ormai cambiata e un modo per farsi conoscere e far conoscere anche le proprie capacità professionali è quello di appartenere a una "rete sociale", ben più nota come social network, oppure di condividere la propria professionalità tramite siti web.

Tuttavia, dietro la semplicità della condivisione si nascondono, anche, delle insidie che possono compromettere i diritti degli utenti.

La condivisione di fotografie sul web e, in particolare su Facebook, è ormai una pratica comune, quasi una routine. La modalità di condivisione impostata sul social può essere "privata", ossia riservata alla cerchia di amici virtuali, o "pubblica", cioè accessibile a tutti gli utenti Facebook e non. Ed è proprio in questo caso che possono sorgere maggiori problemi. Cosa succede se un terzo si appropria della fotografia che abbiamo pubblicato sulla nostra pagina Facebook?

Alcuni sostengono, non adeguatamente, che una volta pubblicata la foto sul social network, il soggetto che pone in essere tale azione non è più proprietario di quel file digitale, ma ciò non corrisponde a verità in quanto nelle Condizioni d'uso di Facebook si legge che, relativamente ai contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale, l'utente concede al social network una licenza non esclusiva, trasferibile, valida in tutto il mondo, per l'utilizzo dei contenuti pubblicati dal social.

Da una prima interpretazione, la quale corrisponde anche all'orientamento dato dai giudici del Tribunale di Roma pronunciatisi nella citata Sentenza n. 12076 dell'11 maggio 2015, per utilizzare i contenuti che si trovano sul web o sui social network occorre ricevere sempre il consenso del titolare dei diritti e bisogna anche corrispondergli un equo compenso per l'utilizzazione di quelle determinate immagini fotografiche.

In generale, dunque, occorre porre sempre molta attenzione quando si riutilizzano contenuti digitali altrui che potrebbero essere tutelati dalle norme sul diritto d'autore: non è sempre detto, infatti, che ciò che sia stato pubblicato, sia anche pubblico.

**Dai valore
alla tua formazione**



**La piattaforma
per i professionisti
della digitalizzazione
e della privacy**

SCOPRI I NOSTRI CORSI SU:

<http://www.knowit.clioedu.it/>

undicimaggioduemilasedici

#SavetheDate



**Centro Servizi Banca
Popolare di Milano
(Sala conferenze - via
Massaua, 6 – Milano)**

www.digeat.it